

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 149 000 t di granturco per la campagna 2005/06.

- (2) I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 8,9425 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.